

**ACCORDO REGIONALE
PER LA GESTIONE DEGLI ACCORDI DI SOSPENSIONE
DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA
CON INDENNITÀ ASpl LEGGE 92 DEL 28 GIUGNO 2012**

In data 30 giugno 2015

tra
Confartigianato Imprese Piemonte
CNA Piemonte
Casartigiani Piemonte

e

CGIL Piemonte
CISL Piemonte
UIL Piemonte

premessò che

le Parti sociali nazionali Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, con gli accordi interconfederali nazionali sottoscritti in data 30 novembre 2012, 31 ottobre 2013 e 29 novembre 2013 hanno stabilito:

- la costituzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA), secondo il modello alternativo ai sensi dell'art. 3 comma 14, della legge n. 92 del 28 giugno 2012;
- che FSBA opererà in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, mediante l'attuale modello di integrazione tra risorse pubbliche/private di matrice contrattuale, erogando prestazioni integrative dell'ASpl, in conformità alle norme vigenti;

il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) è stato formalmente costituito il 26 marzo 2014 nella forma dell'associazione riconosciuta ai sensi del capo III, Titolo II, del Codice Civile e che il 9 marzo 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo decreto interministeriale;

l'art.14, comma 2, lettera g) dello Statuto di FSBA prevede la stipula di convenzioni tra FSBA e Enti Bilaterali Regionali, ai fini della ripartizione delle risorse su base regionale e dell'erogazione delle prestazioni

si conviene che

- la Presidenza dell'EBAP è autorizzata alla sottoscrizione della convenzione con l'INPS Regionale individuando la modalità di pagamento congiunto per le erogazioni delle indennità di sospensione;
- l'EBAP provveda all'apertura di specifico conto corrente bancario nel quale confluiranno esclusivamente le risorse FSBA;
- la Presidenza dell'Ente Bilaterale sottoscriva la convenzione EBAP/FSBA;
- le imprese che non hanno ancora utilizzato o esaurito la Cig in deroga per l'anno 2015, possono accedere agli ammortizzatori sociali in deroga anche prima di ricorrere alla sospensione dei lavoratori, di cui al presente accordo, così come previsto dall'art. 3 comma 1 legge 92/2012



si concorda altresì che

il presente accordo:

- si riferisce alla gestione delle sospensioni lavorative con indennità ASpl in base a quanto dettato dalla legge, n. 92 del 28 giugno 2012 e che lo stesso è conforme alle leggi vigenti e agli accordi in essere tra le Parti;
- ha durata fino al 31 dicembre 2015;
- individua le modalità gestionali di erogazione dei contributi di seguito riportate.

Per erogare il contributo FSBA e l'indennità ASpl, devono sussistere entrambi i seguenti requisiti:

✓ *Requisiti stabiliti dal Regolamento FSBA (art. 10)*

“L'accesso alle prestazioni è ammesso solo per i lavoratori già in forza alla data dell'accordo di sospensione dell'attività lavorativa e per i quali siano stati versati i relativi contributi bilaterali. Il diritto alle prestazioni di FSBA sorge nei confronti dei lavoratori per i quali sia stato effettuato almeno un versamento al Fondo e che risultino in regola con i relativi versamenti. Le prestazioni dirette al sostegno al reddito dei lavoratori sono erogabili a condizione che vi sia regolarità di versamento mensile. Tale regolarità è stabilita in 12 quote mensili consecutive versate tramite F24 rispetto al momento della richiesta di prestazione. Le imprese che, per qualunque ragione, dovessero interrompere il versamento mensile, tranne nel caso di mancanza di lavoratori in forza nel mese di riferimento, per poter ottenere l'erogazione della prestazione dovranno regolarizzare la propria posizione utilizzando il modello F24.”

✓ *Requisiti soggettivi del lavoratore*

Con riferimento ai requisiti soggettivi per accedere alla prestazione per lavoratori sospesi si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni legislative ed amministrative ed in particolare:

- due anni di assicurazioni contro la disoccupazione; occorre che siano trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta sospeso;
- un anno di contribuzione contro la disoccupazione (contributo DS e/o ASpl) nel biennio precedente l'inizio della sospensione.

Accordi sindacali di sospensione

Si firmano presso le sedi degli Enti Bilaterali di Bacino e per essere validi devono essere sottoscritti da almeno un Rappresentante Sindacale di Bacino, dal legale rappresentante dell'impresa, dai lavoratori interessati e dall'Organizzazione Artigiana territorialmente competente.

Ciascuno degli accordi sindacali potrà avere una durata temporale massima di 90 giorni.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

La sospensione effettiva del/i lavoratore/i può verificarsi in giornate non consecutive all'interno del periodo oggetto dell'accordo sindacale.

Risorse disponibili

Sono quelle relative alle annualità 2014 e 2015, accantonate dall'EBAP per concorrere, mediante il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell'Artigianato (FSBA) ed in base al dettato legislativo vigente, all'erogazione dell'indennità ASpl per i lavoratori sospesi nella misura del 20% dell'indennità stessa.





Procedure per la gestione della sospensione dei lavoratori

- a) l'impresa che intende porre in sospensione i propri dipendenti deve far pervenire all'EBAP di Bacino l'Accordo (allegato 1) firmato in duplice copia dal/i lavoratore/i e dal titolare dell'impresa, unitamente alla ricevuta della nota informativa (allegato 1a); tutto ciò per la sottoscrizione da parte delle OO.SS, che dovrà avvenire 10 giorni prima dell'inizio della sospensione; in via transitoria, ed esclusivamente in relazione al mese di settembre, tale accordo sindacale può aver carattere retroattivo, purché non si superi il termine di 20 giorni dall'avvio delle sospensioni;
- b) l'EBAP di Bacino verifica la regolarità contributiva all'EBAP dei 12 mesi precedenti l'evento e, nel caso, chiede l'integrazione dei versamenti e/o l'autodichiarazione, per i mesi in cui non sia stato in forza personale dipendente, prima di procedere alla sottoscrizione dell'accordo;
- c) per le imprese di nuova costituzione sarà possibile accedere alla prestazione solo a seguito del versamento dei 12 mesi;
- d) l'EBAP di Bacino, entro il 5° giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione, trasmette copia dell'Accordo firmato all'EBAP regionale e comunica all'impresa l'avvenuta sottoscrizione per la consegna dell'Accordo firmato.

Considerato che la convenzione INPS/EBAP prevede la modalità di pagamento congiunto, l'EBAP regionale, invierà la comunicazione concordata tra le Parti sociali (allegato 2), ai lavoratori coinvolti dalla sospensione lavorativa, e per conoscenza alle imprese, nel momento in cui l'INPS confermerà il possesso dei requisiti necessari.

L'EBAP verificherà trimestralmente l'andamento delle sospensioni dandone tempestiva comunicazione alle Parti sociali.

CGIL

CONFARTIGIANATO IMPRESE

CISL

CNA

UIL

CASARTIGIANI